COMUNE DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO **14** del registro — Seduta del: **29.09.2020**

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NUOVA IMU AI SENSI DELLA LEGGE N.160/2019**

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	26.09.2020	Parere	FAVOREVOLE	Data	26.09.2020
Il Responsabile del Servizio **F.to Rag. Lucio Ruggeri**				Il Responsabile di Ragioneria **F.to Rag. Lucio Ruggeri**			

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **13.20** nella sala delle adunanze Consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

Colafati Giuseppe L.	SINDACO	P
Longo Damiano		A
Greco Marta		P
Pappadà Antonella		P
Gravante Massimo		P
Rausa Donato Lucio		P
Iasella Paola		P
Zappatore Luigi Antonio		P
Ciriolo Antonio		P
Borgia Oronzo Amedeo S.		A
Cianci Giuseppe		A
Cotrino Antonella		A
Carluccio Antonella		A
Presenti 8	Assenti 5	

Partecipa il Segretario Generale **Avv. Milena Maggio**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Donato L. Rausa**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto,
- il Responsabile del servizio Tributi ad interim, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità finanziaria,

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L.174/2012 n.___del _____

Vista la seguente proposta di deliberazione, redatta su indicazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi Anna Celenia Solda:

****

«**Premesso**:
- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che:
  - "l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)",
  - " l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ".

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
Dato, inoltre, atto che,
- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che " Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs n. 267/2000, conferma, all'art. 149, che " La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.» ;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "… Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ";
- il comma 2, dell'art. 107, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", il quale stabilisce espressamente che: "Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. n.13 del 27/08/2012, modificato ed integrato con delibere del Consiglio Comunale n.18 del 20/05/2014 e n. 36 del 30/07/2015;
Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE DI DELIBERARE

- **di approvare** il nuovo "Regolamento per l'applicazione della Nuova Imu", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 33 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- **di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- **di dare mandato** all' Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci».

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile del procedimento

(Dott.ssa Stefania Merico)

****

ACQUISITO, con prot. n. 11477 del 28.09.2020, il parere dell'organo di revisione, **favorevole;**

ATTESO che la discussione riguardante i punti all'ordine del giorno n. 1, n. 2 e n. 3 è stata accorpata in un unico punto e i relativi interventi, ripresi dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.09.2020, sono riportati su fogli a parte e si allegano al presente atto per farne parte integrante;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA "NUOVA" IMU

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n._ del _____, in data _____

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Oggetto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetto passivo

Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze

Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale

Art. 8 – Definizione di aree edificabili

Art. 9 – Definizione di terreno agricolo

Art. 10 – Determinazione della base imponibile

Art. 11 - Determinazione dell'imposta dovuta

Art. 12 – Valore venale delle aree edificabili

Art. 13 – Determinazione delle aliquote d'imposta

Art. 14 – Quota riservata allo Stato

TITOLO II

AGEVOLAZIONI

Art. 15 - Riduzione base imponibile

Art. 16 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 17 – Esenzione per i terreni agricoli

Art. 18 – Altre esenzioni

Art. 19 – Detrazioni di imposta

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

Art. 20 – Dichiarazioni

Art. 21 – Modalità del versamento

Art. 22 - Rimborsi

Art. 23- Compensazioni

Art. 24- Rateizzazioni

Art. 25- Funzionario Responsabile

Art. 26- Poteri istruttori

Art. 27 - Avviso di accertamento

Art. 28 - Sanzioni ed interessi

Art. 29- Contenzioso tributario

Art. 30- Importi minimi

Art. 31 - Arrotondamenti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Disposizioni finali

Art. 33 – Norme di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Poggiardo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2
Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Poggiardo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.

4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima. Il provvedimento del giudice costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 6

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 7

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

   a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Art. 8
Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 9
Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 11

Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 12

Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.

2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 13
Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

Art. 14
Quota riservata allo Stato

1. Allo Stato è riservato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76%. La riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative ai fabbricati di categoria D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI

Art. 15
Riduzione base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** nei seguenti casi:

a) *fabbricati di interesse storico o artistico* di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

b) *fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili* e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

c) *unità immobiliari*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, *concesse in comodato* dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La base imponibile è ridotta del **25%** per i seguenti oggetti:

a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 16
Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile

l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato;

7. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità accertata dall'ufficio tecnico comunale ovvero, dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione sostitutiva

8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 17
Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1

del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Ai fini dell'esenzione di cui alla presente lettera si definisce:
- coltivatore diretto "il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame";
- imprenditore agricolo professionale "chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro".
Nel caso di società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.) e:
- nel caso di società di persone, almeno un socio (l'accomandatario per le S.a.s.) sia in possesso della qualifica di IAP;
- per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio;
- per le società di capitali, almeno un amministratore.

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 18
Altre esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa

Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Art. 19

Detrazioni di imposta

1. **Per l'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui all'art.1 si applica **agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 la detrazione di cui all' art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO III
DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 20

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Gli **enti non commerciali**, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione **ogni anno.**

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 21
Modalità del versamento

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il *16 giugno* e la seconda *il 16 dicembre*. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in *unica soluzione* annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

4. Gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) L.160/2019, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal

Comune.

5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

6. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente a mezzo F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/'97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 82/'05 (codice dell'amministrazione digitale), e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

8. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

9. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.

10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 206/'05 (codice del consumo), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

11. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117 num. 2) del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

12. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

13. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.

Art. 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune, ai sensi dell'art 1 c. 164 L 296/'06il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il Comune provvederà al rimborso, ovvero ne disporrà il diniego, entro 180 giorni dalla presentazione della istanza. In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla data in cui risulta pervenuto il riscontro da parte del contribuente. Trascorsi 90 giorni senza che il contribuente abbia fatto pervenire i chiarimenti o le integrazioni richiesti, la pratica sarà archiviata.

Art. 23

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta
2. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute possano essere compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento.
Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 24

Rateizzazioni

1. In caso di temporanea e documentata situazione di obiettiva difficoltà, su istanza del contribuente è possibile concedere la dilazione degli importi dovuti all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi a seguito della notifica di avvisi di accertamento del tributo.
2. Le modalità per accedere al beneficio della dilazione sono disciplinate nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 25

Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 26

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile dell'imposta può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 27
Avviso di accertamento

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre *del quinto anno successivo* a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di **sessanta giorni** entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo riportando l'indicazione a stampa del nominativo ai sensi della Legge 549/'95, oppure con firma digitale se notificato a mezzo di posta elettronica certificata nei casi previsti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/'19, **l'avviso di accertamento emesso a partire dal 1° gennaio 2020 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso**, *senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale*.
6. L'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al RD 639/'10, si intendono effettuati all'avviso di accertamento.
8. L'avviso di accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 12,00 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al presente articolo che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
9. Ricorrendone i presupposti, l'atto di accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 218/'97, come recepito dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 28
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento d'imposta, si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/'97.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 19 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/'92 al quale si rinvia.

Art. 30

Importi minimi

1. Ai versamenti e ai rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, riferito al versamento complessivamente dovuto, sarà applicato l'art. 20 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 31

Arrotondamenti

1.Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati l'art. 1 comma 639 nonché i commi successivi della Legge 147/'13 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.
3. Dal 1° gennaio 2020 non trovano più applicazione:

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 27/08/2012, modificato ed integrato con delibere del Consiglio Comunale n.18 del 20/05/2014 e n. 36 del 30/07/2015 e

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) relativo alla componente Tasi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 20/05/2015, modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 30/07/2015

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

Art. 33

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU e le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

COMUNE DI POGGIARDO
Provincia LE
****

IL REVISORE

PARERE

Sulla proposta di Deliberazione Consigliare n. 451 del 25.09.2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento nuova IMU ai sensi delle legge n. 160/2019"

Il Revisore

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto del 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile ad interim del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 451 del 25/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento nuova IMU ai sensi della legge n. 160/2019"**

Lì, 28/09/2020

Il Revisore

Dott. Lucio Vergine

COMUNE di POGGIARDO

Verbale di Seduta Consiliare del 29 Settembre 2020

PUNTO n. 2 all'O.d.G.

Approvazione Regolamento nuova IMU ai sensi della Legge 160/2019

****

DISCUSSIONE ACCORPATA DEI PUNTI 1, 2 e 3

PRESIDENTE RAUSA Donato: Cercherò di relazionare in maniera veloce, anche perché per alcuni tratti le prime tre proposte si equivalgono in sostanza. Premesso che sulle proposte di deliberazione relative agli oggetti il Responsabile del Servizio Tributi ad interim e il Responsabile di Ragioneria hanno espresso parere favorevole, acquisito per tutti e tre il parere dell'organo di revisione, per il Punto n. 1: Premesso che l'Articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto il Comune e la Provincia adottano Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni; visto l'Articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre '97 n. 446 il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie; richiamati i principali interventi legislativi in materia di tributi locali così, come da proposta, e preso atto che la Legge 27 dicembre 2019 n. 16, Legge di Bilancio 2020, Articolo 1, commi da 792 a 815, ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate; ritenuto pertanto opportuno adeguare il Regolamento generale delle entrate, per quanto riguarda il primo Punto.

Per il secondo. Premesso che l'Articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto con decorrenza dall'anno 2020 che l'Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; che l'Imposta Municipale Propria - IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai Commi da 739 a 783; richiamato altresì l'Articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 che espressamente abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinato dalla presente Legge; dato inoltre atto che l'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 dispone che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, così come abbiamo detto per il primo Punto; visto l'allegato schema di Regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio comunale.

Per quanto riguarda il Punto 3. Premesso ancora che l'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 97 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che le Province e i Comuni, come abbiamo già detto, possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate anche tributarie; considerato che l'Articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di Stabilità 2014, istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria, cosiddetta IMU, e della tassa dei rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; visto l'Articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, Legge di Bilancio 2020, il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa dei rifiuti TARI; visto l'Articolo 1, comma 682, della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale testualmente recita "con Regolamento da adottare ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro la TARI"; richiamato l'Articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'Articolo 57-bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 il quale disciplina i termini per l'approvazione

delle Delibere concernenti le aliquote e il Regolamento della TARI per l'anno 2020 e più precisamente prevede, in considerazione della necessità di acquisire il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, che i Comuni in deroga al comma 683 del presente Articolo e all'Articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispondente entro il 30 Aprile; le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenza di modifica a provvedimenti già deliberati. Seguono poi le norme Covid che hanno spostato in avanti i termini. Questo è quanto per quanto riguarda le proposte. Vi chiedo scusa per la velocità, visti i tre punti, perché vorrei lasciare subito la parola al relatore, per i due primi il relatore è l'Assessore Solda. Prego, Assessore, ne ha facoltà.

ASSESSORE SOLDA Celenia: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda il primo Punto all'Ordine del Giorno *Approvazione Regolamento generale delle entrate*, si tratta di un Regolamento prettamente tecnico che l'Ente deve adottare, così come diceva anche il Presidente nell'introduzione, a seguito della Legge di Bilancio per il 2020 che ha disposto una riforma relativa alla riscossione effettuata dagli Enti Locali. Innanzitutto partiamo dalla *ratio* della riforma che sta essenzialmente nel facilitare il compito degli Enti Locali rendendo più snello e veloce il processo di riscossione dei tributi e il processo di riscossione delle entrate patrimoniali in generale a favore dell'Amministrazione che potrà, con l'istituto, ad esempio, dell'accertamento esecutivo, lo strumento nuovo nelle mani degli Uffici, dell'Ente comunale, esigere i crediti insoluti in maniera più veloce e soprattutto con procedure più certe e controllabili. Quindi oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Regolamento generale delle entrate che va a recepire la disciplina introdotta dalla nuova normativa sulle entrate tributarie e patrimoniali comunali garantendo il buon andamento dell'attività del Comune, che è un principio cardine dell'ordinamento degli Enti Locali, e stabilendo anche, così come peraltro riportato nella proposta di Delibera, un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti. La proposta di Delibera riassume essenzialmente quello che andrà a contenere il Regolamento, cioè vale a dire con l'approvazione dello stesso si stabilisce la disciplina generale delle Entrate nelle fasi della riscossione, accertamento e liquidazione, i limiti di esenzione per i versamenti di rimborsi, i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie, l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti e l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti medesimi sempre per andare incontro al contribuente. Questo per quanto riguarda il Regolamento generale delle entrate.

Per quanto attiene invece il secondo Punto all'Ordine del Giorno relativo al *Regolamento della nuova IMU* ai sensi della Legge n. 160 del 2019, anche in questo caso la Legge di Bilancio per il 2020 introduce delle novità, intanto va ad bollire la IUC, l'Imposta Unica Comunale, che come è noto riuniva sotto lo stesso tetto l'IMU, la TASI e la TARI. La TARI è stata mantenuta e al posto della TASI e dell'IMU è nata, appunto, la nuova IMU che riunisce in un'unica imposta la vecchia IMU e la TASI mantenendo però struttura e imposizione fiscale dei vecchi tributi. Chiaramente non stiamo adesso ad andare nello specifico perché, ribadisco, anche in questo caso con l'approvazione del Regolamento non si fa altro che recepire quella che è stata la normativa che tutti i Comuni devono andare ad applicare alla nuova IMU. Diciamo che una delle novità più importanti riguarda, ad esempio, l'individuazione dei soggetti passivi: all'Articolo 4 del Regolamento si dice che il soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, ed ecco la novità, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività, sono i cosiddetti AIRE che mentre prima non pagavano nulla per quanto attiene all'IMU adesso con la nuova IMU invece devono corrispondere l'imposta. Tra i soggetti passivi, ad esempio, vi è un'individuazione diversa rispetto al passato anche di chi deve andare a materialmente a pagare l'IMU, ma fondamentalmente la nuova entrata la troviamo per quanto attiene sempre soggetti passivi nei soggetti AIRE. Questo in via generale. Io mi fermerei qui come relazione generale poi

nel caso di richieste più specifiche mi riservo di intervenire successivamente. Per entrambi i Regolamenti, ovviamente, vi è il parere negativo sia degli Uffici che del Revisore ... positivo, scusate, scusate, vi è parere positivo da parte di entrambi.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Assessore. Chi è il relatore del terzo Punto? L'Assessore Pappadà. Prego, Assessore, ne ha facoltà.

ASSESSORE PAPPADÀ Antonella: Il terzo Punto all'Ordine del Giorno vede l'approvazione del Regolamento per l'applicazione sulla tassa dei rifiuti. Diciamo che la premessa è già stata ampiamente esposta dal Presidente del Consiglio e anche dall'Assessore Solda, in ogni caso premetto che la TARI, la tassa sui rifiuti, finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come sappiamo, ed è stata introdotta a decorrere dall'anno 2014 dalla Legge del 27 dicembre 2013 n.147, che è la Legge di Stabilità per il 2014, il quale tributo facente parte insieme all'IMU e al tributo per i servizi indivisibili TASI. Dal 2014 quindi la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES che è stato in vigore fino al 2013; la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, che poi è la Legge di stabilità per il 2020, ha abolito, appunto, dal 2020 la IUC e tra i tributi che la costituivano la TASI, come ha già specificato l'Assessore Solda. Sono rimasti in vigore invece gli altri due tributi, l'IMU e la TARI, ciò ha comportato la necessità di regolamentare con un Regolamento apposito la TARI che fino ad oggi era contenuta da Regolamento comunale all'interno della IUC, si è ritenuto di disciplinarlo quindi in maniera autonoma, di redigere un Regolamento autonomo inerente la TARI anche alla luce delle integrazioni che si sono rese necessarie rispetto a tutta quanta la normativa che poi si è andata sviluppando con riferimento anche al discorso Covid. Le principali introduzioni e novità che sono state inserite all'interno di questo Regolamento infatti riguardano l'Articolo 32 che recita "Ulteriori agevolazioni in materia di Covid-19" e poi il fatto che ci sia stata l'equiparazione degli studi professionali alle Banche e agli Istituti di Credito e quindi sono stati scorporati dalla categoria 11 che troviamo nell'allegato in calce al Regolamento e inseriti nella categoria 12, annessi quindi alle Banche e agli Istituti di Credito, e ciò per Legge del 2019. L'altra integrazione e modifica apportata all'interno del Regolamento è l'allineamento delle norme relative al compostaggio domestico, cosa che non avevamo potuto fare in precedenza perché sappiamo tutti che il Regolamento sul compostaggio domestico è stato approvato in Consiglio Comunale a febbraio del 2018 ma il Regolamento sulla IUC che conteneva anche la disciplina sulla TARI era del 2015, per cui diciamo che la normativa sul compostaggio contenuta nella IUC del 2015 era datata e quindi non era aggiornata a quello che poi è stato il successivo Regolamento del 2018. Quindi anche in tal senso sono state apportate delle integrazioni laddove si fa riferimento al compostaggio domestico. L'altra novità - magari su questo potrà meglio intervenire la Dottoressa Stefania Merico - è l'equiparazione o comunque l'allineamento di quella che è la normativa relativa alle attività ricettive familiari a quelle imprenditoriali. L'altra integrazione fatta all'interno del Regolamento sulla TARI è tutta la parte finale concernente l'accertamento e la riscossione che, appunto, la Dottoressa Merico ha ritenuto di dover aggiornare ed integrare a quella che poi è la normativa che si è andata delineando successivamente, anche su questo potrà meglio poi spiegare ed indicare la stessa Dottoressa qualora sia necessario dare delle delucidazioni in merito. Io mi fermo qui e vi ringrazio.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Assessore. Dopo le relazioni apriamo la discussione, se qualcuno prendere la parola. Il Consigliere Gravante, prego.

CONSIGLIERE GRAVANTE Massimo: Buongiorno. Volevo semplicemente chiedere all'Assessore se esplicitasse poco poco meglio, per renderlo più comprensibile, la parte riguardante il compostaggio domestico, esclusivamente quell'aspetto. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Solo questo, Consigliere? Darei la parola al Consigliere Cianci,

così poi l'Assessore prende gli appunti e in fase di replica può rispondere, se ritiene.

CONSIGLIERE CIANCI Giuseppe: Presidente, voglio attendere la risposta dell'Assessore Pappadà prima di intervenire, grazie.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Prego, Assessore.

ASSESSORE PAPPADÀ Antonella: Nell'Articolo 26 del Regolamento sulla TARI al punto 2 abbiamo inserito il riferimento, e quindi sostituito rispetto all'Articolo che era contenuto nel Regolamento sulla IUC, l'abbiamo dovuto integrare con il punto 2 in cui dice che per usufruire della suddetta riduzione occorre essere in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento Comunale per l'autocompostaggio dei rifiuti approvato con Delibera consiliare n. 3 del 9 febbraio 2018, al quale si rimanda integralmente anche per le modalità di presentazione dell'istanza. Poi abbiamo anche inserito nel punto 3 che nell'istanza dovrà essere dichiarato di disporre di una superficie sufficiente – giardino, orto - per gestire la compostiera ad utilizzare il compost prodotto ubicata nella stessa particella catastale o secondo quanto previsto dal Regolamento sul compostaggio. Non abbiamo fatto altro che inserire all'interno di questa disciplina della TARI contenuta nella IUC che, ripeto, era del 2015 un riferimento più compiuto a quello che è il Regolamento del 2018 sul compostaggio domestico, al quale si rimanda per tutti coloro che intenderanno poi intraprendere il compostaggio domestico dopo aver frequentato, come avevamo già precisato all'interno del Regolamento sul compostaggio, il corso sul compostaggio e quindi essere iscritti nell'albo dei composti. Quella era la condizione essenziale.

CONSIGLIERE GRAVANTE Massimo: Quindi non sono cambiate le premialità per il cittadino che lo effettua? A livello di tariffa rimane tutto tale e quale? Non è cambiata nessuna premialità per chi lo effettua correttamente? ... Il compostaggio domestico comporta una premialità per chi lo effettua, quella premialità è rimasta tale e quale, non è stato cambiato nulla?

ASSESSORE PAPPADÀ Antonella: È stato fatto un rimando perché nel Regolamento sulla TARI non c'era. È stato semplicemente inserito un rimando all'interno di questo Regolamento che nel 2015 non c'era perché il Regolamento sul compostaggio, come ho detto prima, è stato approvato successivamente.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Cianci.

CONSIGLIERE CIANCI Giuseppe: Grazie, Presidente. Auguro un buongiorno a tutti i presenti. Vorrei chiedere, Presidente, gentilmente: i Regolamenti, visto che parliamo dell'approvazione dei Regolamenti, andrebbero letti o li diamo semplicemente per letti e approvati come Punto all'Ordine del Giorno? Nel senso, quando si approva un Regolamento tendenzialmente o si legge il Regolamento in Consiglio Comunale oppure li diamo letti, è semplicemente una domanda. Lettura del Regolamento per intero o lo diamo per letto?

PRESIDENTE RAUSA Donato: Si danno per letti. D'altra parte la consegna ai Consiglieri, la messa a disposizione ...

CONSIGLIERE CIANCI Giuseppe: Ci è capitato diverse volte, forse un paio di volte, che abbiamo letto i Regolamenti. Era semplicemente una domanda, volevo semplicemente sapere questo. Prima di dare la nostra opinione anche in merito ai Regolamenti volevo fare un *excursus* di come si è arrivati a questo Consiglio Comunale. Come Gruppo Consiliare ieri ci siamo riuniti e abbiamo redatto un documento che è questo, dove noi sottolineiamo: <Ci spiace evidenziare che ancora una volta con un semplice avviso *WhatsApp* del 23 settembre ore 20:30 il Presidente della

Commissione informava i componenti della Commissione Consiliare Permanente che "vi è la necessità di convocare la Commissione nel giro di pochi giorni riguardante il comparto entrate TARI e IMU, pertanto ci vediamo sabato mattina alle ore 10", senza dettagliare i Punti all'Ordine del giorno e senza allegare nessun atto in contrasto con quanto previsto dall'Articolo 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che prevede che spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo. L'indispensabilità del dettaglio dei Punti all'Ordine del Giorno si desume anche dal verbale della medesima Commissione datato 26/9/2020 in cui risultano trattati i seguenti Punti: Regolamento comunale della posa di segnaletica pubblicitaria; Regolamento dell'applicazione della nuova IMU; Regolamento generale delle entrate; Regolamento dell'applicazione della tassa sui rifiuti TARI. Ovvie sono le difficoltà derivanti dalla indisponibilità degli atti da consultare e studiare prima della seduta della Commissione e che in definitiva hanno impedito la partecipazione delle Consigliere del Gruppo de *La Città di Tutti* alla seduta della Commissione Permanente. Peraltro, considerando che i lavori della Commissione del 26 settembre erano propedeutici al Consiglio Comunale del 29 settembre, la cui convocazione necessariamente non poteva giungere ai Consiglieri in data successiva al 26/9/2020, si può ben comprendere come fossero impossibili eventuali necessità di approfondimento in occasione delle successive ... da parte dei componenti della Commissione e che in definitiva si trovavano nella spiacevole situazione di dover approvare i vari Regolamenti forzatamente in quel giorno. L'impellenza della convocazione del Consiglio permanente si desume anche dal verbale della Conferenza dei Capigruppo in cui si legge: "Poiché la Commissione Consiliare Permanente per garantire la presenza dei componenti è stata prevista per domani 26 alle ore 10 il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio previsto il giorno 29 prossimo nella giornata di domani 26, onde consentire ai signori Consiglieri di avere a loro disposizione la documentazione necessaria>. Posto tutto questo sopra, non è irrilevante sottolineare il fatto che risulta ai sottoscritti che l'Ufficio Tributi aveva già da molto tempo predisposto i Regolamenti IMU e TARI e che gli stessi erano stati posti all'attenzione degli Amministratori e del Segretario. E allora, perché ridursi all'ultimo minuto per la loro discussione in Conferenza Permanente e approvazione in Consiglio Comunale? Ancora una volta con e-mail del 26 settembre, seppur allegata la nota con data 4/3/2020, veniva convocata per venerdì 25/9/2020 alle ore 12:30 la Conferenza dei Capigruppo consiliari avente ad oggetto la convocazione del Consiglio Comunale senza nessun contatto preventivo nemmeno informale per concordare data e orario dell'incontro. Ancora una volta con notifica mediante Messo veniva fissato l'orario del lavori consiliari per il giorno 29 in un orario - 12:30 - per il quale è particolarmente difficile la partecipazione dei cittadini. Ancora una volta non viene rispettato il termine 30 settembre per l'approvazione del Bilancio preventivo anno 2021 considerando per il Consiglio Comunale del 29 settembre in prima convocazione e del 30 in seconda convocazione è prevista la discussione solo degli atti inerenti i tributi propedeutici all'approvazione del Bilancio, così come si legge nel verbale della Conferenza dei Capigruppo del 25/9/2020. Peraltro non si capisce come si possa approvare un Bilancio di previsione senza la preventiva approvazione del Rendiconto 2019. Ancora una volta, in definitiva, si espone l'Ente ad un commissariamento anche del Bilancio di previsione dopo quello del Consuntivo 2019 in atto>. Date tutte queste considerazioni esposte, il sottoscritto Consigliere Giuseppe Cianci e il Gruppo de *La Città di Tutti* si astiene su tutti i Punti all'Ordine del giorno e in questo caso abbandona l'Aula.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Consigliere Cianci. Chi vuole intervenire? Consigliere Iasella. Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE IASELLA Paola: Buongiorno. Volevo semplicemente, Presidente, rispondere al Consigliere visto e considerato che non gli è stato forse riferito l'operato della Commissione che mi permetto sinceramente di sindacare. È dal 2011... dal 2016, perdono, che abbiamo cercato di trovare un procedimento che sia comodo a tutti quanti e si era praticamente concordato, tra l'altro ci sono i

verbali, di trovare un mezzo, per così dire, che fosse immediato, che dia comunicazione nell'immediatezza della Commissione, fermo restando che sia il Presidente che il Segretario cercano di rispettare quanto previsto nel Regolamento sul funzionamento della Commissione. Se abbiamo avuto l'urgenza - tra virgolette - di convocare la Commissione nel giro di pochi giorni è stato semplicemente dato dall'urgenza di avere una riunione e di portare a compimento quello che ci è stato chiesto dal 2016. Facciamo parte di una Commissione per cui se c'è l'urgenza di riunirci ci riuniamo e cerchiamo di portare all'attenzione della Commissione i Regolamenti che ci vengono sottoposti, anche perché siamo lì per assolvere a quel compito specifico. Relativamente al fatto che ci è stato contestato dell'urgenza, non lo so, di non avere gli atti a disposizione, personalmente sono stata investita del compito di portare all'attenzione della Commissione i Regolamenti che oggi sono sottoposti al Consiglio, per cui ho scritto un messaggio *WhatsApp*, poi se non ho elencato ma il contenuto era chiaro, forse mi sono dimenticata di dare l'intestazione precisa del Regolamento ma non succederà più, non è stata mia intenzione, forse ogni tanto le Consigliere di Opposizione dovrebbero imparare a rispondere al Presidente della Commissione sulla *Chat* che abbiamo appositamente creato. Non sono stata avvertita mai della loro possibile assenza, però non è una novità perché le Consigliere oramai è da un po' di mesi che sono assenti ai lavori della Commissione. Detto questo, Segretario, se c'è da aggiungere altro aiutami a chiarirmi un po' le idee perché forse mi dimentico qualche passaggio. La Commissione penso abbia adempiuto a quanto richiesto, poi ovviamente il Consiglio penso che sia aperto a qualsiasi discussione, se c'è da apportare qualche emendamento non ci siamo mai tirati indietro dal farlo, siamo qui per questo motivo. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Consigliere Iasella. L'Assessore Solda, prego.

(Il Consigliere Cianci abbandona l'Aula consiliare)

ASSESSORE SOLDA Celenia: Mi dispiace che il Consigliere Cianci prima fa delle rimostranze però poi non ha la pazienza di aspettare le risposte. Volevo semplicemente fare un appunto a quello che aveva detto, nel senso che i Regolamenti che oggi abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale non sono di facile redazione e gli Uffici stanno lavorando a questi Regolamenti da mesi, sono presenti qui oggi il Ragioniere Ruggeri e la Dott.ssa Merico, che sono i principali attori di questi Regolamenti e che con competenza e con capacità hanno presentato oggi ... o meglio, hanno presentato prima agli amministratori e poi oggi in Consiglio i Regolamenti. Se poi le Consigliere di Opposizione, così come diceva il Presidente della Commissione Permanente Paola Iasella, avessero partecipato anche a questa Commissione forse avrebbero compreso che siamo di fronte a dei Regolamenti veramente prettamente tecnici che non fanno altro che recepire quella che è la normativa generale. Di confronto politico c'era veramente poco se non nulla nei Regolamenti che oggi il Consiglio è chiamato ad approvare. Grazie.

PRESIDENTE RAUSA Donato: Grazie, Assessore Solda. Chi prende la parola? Il Sindaco ha chiesto la parola. Prego, ne ha facoltà.

SINDACO COLAFATI Giuseppe: Grazie, Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio Comunale, al Segretario e ai tecnici che ci consentono di poter svolgere il Consiglio Comunale. Solo poche, brevissime considerazioni. Il tempo che stiamo vivendo è un tempo difficile, un tempo difficile rispetto allo scenario internazionale, qualche acuto osservatore proprio in questi giorni rifletteva sulle posizioni da assumere anche in riferimento all'Europa, al Recovery Fund, al Mes e a tutto quello che in questi mesi e nei prossimi mesi avverrà e paragonava gli atteggiamenti dei partiti in generale delle forze politiche in Europa, e diceva: è evidente che prima del '39 c'era un atteggiamento, nel '43 - '44 - '45 l'atteggiamento è stato completamente diverso e chi magari nel '38-'39, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, aveva determinate idee rispetto alla visione

dell'Europa, a tutto quello che è venuto dopo, sicuramente dopo la guerra ha avuto idee e atteggiamenti diversi. Questa breve considerazione per dire: il Covid-19 e tutto quello che ne è venuto, primo il travolgere la vita delle persone, non ci dimentichiamo che proprio in questa sala ci siamo incontrati in momenti drammatici, non ci dimentichiamo quello che è accaduto, questa vicenda drammatica che ha tolto la vita a tante persone e che ha avuto, dopo quel primo momento, quel primo impatto, poi dei riflessi enormi sulla nostra società e li ha avuti sotto varie forme e poi sotto l'aspetto economico. In base a questa considerazione, potrei farne altre ma rimango solo a questa perché sono particolarmente colpito dall'atteggiamento della nostra Opposizione che mi lascia, anche nelle forme, basito, perché io oggi mi sarei aspettato - tra virgolette - di "inchiodare" la Maggioranza in una discussione di due, tre, quattro ore, cinque, perché no, stare qui con i tecnici, ascoltare magari per quegli aspetti meno politici, come diceva l'Assessore Solda, e più tecnici, magari fare anche qualche domanda di carattere tecnico al Ragioniere Ruggeri, che è qui presente, alla Dottoressa Merico, che pure è qui presente e che ringrazio vivamente per questo sforzo notevole.

Questo è un anno particolare ed è anche un anno spartiacque rispetto a tutta una serie di considerazioni più generali che adesso non vado a fare per semplicità, ma è un anno che non solo mette a dura prova i Comuni, lo abbiamo visto in tutte le interlocuzioni della nostra Associazione nazionale ANCI con il Governo, ma ha messo soprattutto a dura prova le famiglie, i cittadini, le imprese, le piccole imprese. Si cerca proprio in questi mesi di uscire da questa grave crisi di liquidità, la grave crisi del non riuscire a pagare tutta una serie di balzelli, e quindi questo tipo di Consiglio diventa quello nel quale tramutare il sentimento, l'incontro delle persone, delle persone vive in carne e ossa, delle difficoltà che hanno, che hanno nel pagare la TARI piuttosto dell'IMU, e trasformare quell'incontro sociale, che è l'essenza del nostro essere amministratori *pro tempore*, quel dovere civico che abbiamo quando ci candidiamo, in azione. Qui, oggi, si compie l'azione di chi fa politica, poi possiamo dire le "P" maiuscole, minuscole, ma è qui che si vede se c'è un cuore che pulsa. Forse non c'è, e io con rammarico e con dispiacere a otto mesi dalla fine di questa consiliatura ancora una volta osservo un atteggiamento che non mi pare sia quello responsabile che invece nell'esercizio della funzione di Consigliere in quest'Aula bisogna avere. Ecco perché, e concludo, in questa fase ... poi avremo naturalmente anche gli altri due Punti nei quali scenderemo nei particolari, ma saranno i Consiglieri e gli Assessori poi a spiegare meglio di me. È per questo, dicevo, che ringrazio gli Uffici, perché nella difficoltà di tutto il percorso che non stiamo qui a scadenzare ma sappiamo tutti – marzo, aprile, maggio, giugno - il perché accadono certe cose e il perché poi naturalmente abbiamo delle difficoltà che hanno un po' tutti i Comuni, noi come gli altri, ma anche il risvolto della medaglia che è scoprire grandi professionalità, grande impegno, grande attaccamento a quelli che sono i valori e i sentimenti della comunità per cercare di dare risposte. Ecco perché, Presidente Iasella, io ti ringrazio perché avete sempre usato - io sono nella *chat* - le vie brevi, anzi sono state preferite le vie brevi proprio per avere risposte, quindi non te la prendere, nel senso sorvoliamo, cerchiamo sempre di volare alto però mi pare che le vie brevi siano state scelte di comune accordo anche da loro, quindi una Commissione si attiva. Io apprezzo che il Presidente ha detto "se sabato mattina è meglio perché si ha più tempo per approfondire, andare agli Uffici", anche perché gli Uffici sono sempre disponibili, "sia sabato mattina, si sacrificano magari la vita familiare, gli impegni personali che siano". Quindi, nel ringraziare Paola, nel ringraziare la Commissione, i Consiglieri, gli Assessori tutti che si sono distinti in questo percorso anche di difficile comprensione, lo vedremo poi dopo nel Punto successivo, tutti questi acronimi - ARERA - sono delle cose complicatissime rispetto alle quali però io da Sindaco rivendico in questa sala oggi l'orgoglio di avere una struttura tecnica che ha saputo mettere in condizioni il Comune comunque di essere un punto di riferimento, un modello in Puglia, poi vedremo perché, perché comunque siamo tra i primi ad aver applicato la normativa al di là, oggi, di quanto possiamo essere contenti del risultato, certamente non a causa nostra, ma lo vedremo dopo.

Ecco perché nel ringraziare tutti esprimo a nome della Maggioranza il voto favorevole a questi tre Regolamenti, a questi tre Punti, poi, Presidente, voteremo probabilmente separatamente. In questo

senso sentivo forte il dovere di dire queste parole anche in assenza, ma loro so che leggono il resoconto dei Consigli Comunali e ne sono contento, l'invito che ancora una volta faccio all'Opposizione è questo: nello scorcio di consiliatura che ci rimane non perdiamo il tempo prezioso che invece abbiamo per migliorare il confronto, per alzare il livello del confronto, per rendere un confronto più competente. La distinzione tra mondo reale, tra difficoltà dirette, vive dei cittadini e il mondo surreale dei *social*, di quello che fa sembrare tutto fantastico sta proprio nella capacità di interpretare il ruolo. E allora, l'invito che faccio in loro assenza, ma lo dirò quando avrò modo magari di incontrare il Capogruppo, è quello di investire più tempo nella partecipazione, anche nel contatto con gli Uffici, perché no, il contatto con gli Assessori, con i Consiglieri. Il contributo dell'Opposizione è sempre non solo ben accetto ma da noi è sempre stato considerato prezioso quando non diventa contributo fatto di vacuità, demagogia e carico di riflessi che non hanno nulla a che vedere poi con la realtà delle cose. Grazie, Presidente.

Quindi, il voto favorevole, con dichiarazione voto, della Maggioranza. Grazie.

****

PRESIDENTE RAUSA Donato: Secondo Punto posto all'Ordine del Giorno: *Approvazione Regolamento nuova IMU ai sensi della Legge 160/2019*.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Favorevoli all'unanimità

PRESIDENTE RAUSA Donato: Votiamo per l'immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
Favorevoli all'unanimità

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato L. Rausa	**F.to Avv. Milena Maggio**
_____	_____

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06.10.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 06.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Milena Maggio

_____

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 06.10.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
  - è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2020:
    - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06.10.2020 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 06.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Milena Maggio

_____